



## **DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2024**

**OGGETTO:** Definizione compensi organi camerali ai sensi del D.MIMIT 13/03/23: proposta per il Consiglio

Presenti:

| <b>NOME</b>          | <b>RUOLO</b> | <b>PRESENZA</b> |
|----------------------|--------------|-----------------|
| Falbo Pietro Alfredo | Presidente   | SI              |
| Borrello Fabio       | Componente   | SI              |
| Cugliari Antonino    | Componente   | SI              |
| Nisticò Saverio      | Componente   | SI              |
| Noce Emilia          | Componente   | SI              |
| Romano Rosalinda     | Componente   | SI              |

### **COLLEGIO REVISORI CONTI**

| <b>NOME</b>                        | <b>RUOLO</b> | <b>PRESENZA</b> |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| Minervini Carmelina Giuseppina     | Presidente   | NO              |
| Argirò Antonio                     | Componente   | NO              |
| Pennisi Paolo Giannantonio Lorenzo | Componente   | NO              |

Svolge le funzioni di segretario il dottor Ciro Di Leva, Segretario Generale f.f. dell'Ente, coadiuvato dai funzionari camerali.

Il Presidente ricorda che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2023 il decreto ministeriale (DM) 13 marzo 2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MiMIT), assunto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e relativo agli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio.

Ricorda che il citato DM è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 25-bis, del DL n. 228/2021 (cd. Decreto Milleproroghe 2022), convertito in L. n. 15/2022, il quale ha soppresso il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prescriveva la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle Camere di Commercio, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti.

Precisa che il DM recante la determinazione dei criteri sui compensi degli organi delle Camere di Commercio costituisce disposizione successiva e speciale rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), in attuazione della quale è stato adottato il D.P.C.M. n. 143 del 2022, entrato in vigore il 7 ottobre 2022, recante il Regolamento Generale in materia di compensi, gettoni di presenza ed ogni altro

emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici.

Il DM in esame, che richiama il D.P.C.M. nelle premesse, stabilisce criteri e limiti massimi per la determinazione degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio, tenendo adeguatamente conto delle specificità e delle disposizioni proprie del settore camerale, ma comunque in coerenza con i principi definiti dal citato D.P.C.M., come disposto all'art. 1, comma 1 del citato D.M..

Il Segretario Generale f.f. illustra, quindi, il DM nei suoi punti essenziali:

- la competenza nella determinazione dei compensi spetta al Consiglio camerale;
- il DM determina criteri e limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di Commercio;
- i compensi sono determinati sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità, che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali delle Camere di Commercio, della complessità gestionale delle stesse, del ruolo e del numero di componenti degli organi. A tal fine, le Camere di Commercio sono classificate in cinque classi dimensionali, come individuate dalla Tabella A allegata al D.P.C.M.;
- l'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base di quattro indicatori economici:  
valore della produzione, patrimonio netto, attivo, spesa sostenuta per il personale, ciascuno determinato con riferimento alla media aritmetica degli importi rilevati negli ultimi tre bilanci di esercizio approvati;
- a ciascun indice ottenuto ai sensi del punto precedente viene attribuito il corrispondente coefficiente dimensionale, indicato nella Tabella allegata al D.P.C.M.. La somma dei coefficienti attribuiti a ciascun indice determina l'appartenenza della Camera alla rispettiva classe dimensionale;
- al fine di determinare il trattamento economico spettante agli amministratori, la Camera di Commercio, all'atto dell'avvio di ciascun mandato degli organi e per la sua intera durata, determina la classe dimensionale di appartenenza sulla base degli indici economici dimensionali e ne dà comunicazione al Ministero competente. Con provvedimento del Direttore Generale della Direzione competente in materia, il Ministero approva la classe dimensionale individuata, ovvero ne chiede motivatamente la revisione;
- in sede di prima applicazione, il DM assegna d'ufficio alla Camera di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia l'appartenenza alla II° Classe; l'art. 3 del decreto dispone, altresì, che all'interno della II classe dimensionale sia prevista una distinzione tra gli enti con numero di imprese e unità locali sino a 80.000 e quelle con un numero superiore a 80.000. La Camera di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è ricompresa tra quelle con numero di imprese e unità locali sino a 80.000, per le quali l'art 3, lettera a) del DM prevede una spesa complessiva fino a € 125.000;
- il decreto, in considerazione della particolare complessità territoriale delle Camere di commercio risultanti da accorpamenti, ha disposto inoltre che la spesa massima complessiva delle Camere appartenenti alla II Classe dimensionale può essere aumentata fino al 10% per quelle risultanti dall'accorpamento di tre o più enti camerali, come nel caso della Camera di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il limite massimo annuale per i compensi, comprensivo dell'incremento del 10%, ammonta ad € 137.500,00;
- alla scadenza o cessazione del mandato, nelle more della nuova definizione della classe dell'Ente, i compensi agli Organi sono corrisposti in via transitoria e salvo conguaglio

nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso;

- nel limite della spesa massima complessiva consentita per Camera di commercio della II° fascia, il compenso del Presidente è compreso tra 40.000 e 62.000 euro. I compensi spettanti al Vice Presidente vicario ed ai componenti della Giunta sono stabiliti rispettivamente fino al 30 per cento e fino al 20 per cento del compenso determinato per il Presidente. L'indennità spettante ai Consiglieri è prevista nella misura massima di 1.500,00 euro annui, da rapportare all'effettiva partecipazione alle sedute;
- in nessun caso i compensi e le indennità spettanti ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai componenti di Giunta e di Consiglio sono cumulabili tra loro;
- i provvedimenti consiliari di determinazione dei compensi delle Camere di Commercio devono dare atto del parere preventivo dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti ed alla copertura finanziaria della relativa spesa;
- il DM è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le Camere di Commercio in base alla legislazione vigente;
- infine, l'art. 4 del decreto stabilisce che i compensi decorrano dal 1° gennaio 2023 per gli organi delle Camere che si sono accorpate successivamente al 1° marzo 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.

Precisa che nel frattempo sono intervenuti sia Unioncamere Nazionale che il Ministero delle imprese e del Made in Italy a chiarire alcuni punti chiave, propedeutici alla effettiva deliberazione dei compensi da parte dei competenti organi camerali.

In particolare, la nota del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 13 giugno 2023, trasmessa per conoscenza anche all'Ispettorato Generale di Finanza, ha dato risposta ad alcune questioni applicative di primo piano dando la propria interpretazione:

**INCLUSIONE O MENO DELLA NUOVA SPESA TRA GLI ONERI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FISSATO DALL'ARTICOLO 1 COMMI 591-592 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160.**

*Il Ministero al proposito scrive: “tenuto conto che l'art. 1, comma 25-ter del D.L. n. 228/2021, nel prevedere un nuovo onere obbligatorio per le Camere di commercio ha nel contempo previsto un'apposita copertura finanziaria, si ritiene di poter convenire con la linea interpretativa secondo la quale gli emolumenti degli organi delle Camere di commercio sono da considerare esclusi dalle voci che concorrono alla determinazione del limite di spesa fissato dall'articolo 1, commi 591-592 della legge di Bilancio 2020”;*

**INCLUSIONE O MENO DEGLI ONERI RIFLESSI NEL LIMITE DI SPESA FISSATO DAL DM.**

*Il Ministero al proposito scrive: “Al riguardo giova significare, a titolo di esempio, che il trattamento economico individuale in campo giuslavoristico è di norma espresso al lordo delle imposte o oneri a carico dei percettori e, viceversa, al netto di quegli oneri che sono a carico delle Amministrazioni. Pertanto si ritiene di poter convenire con la linea interpretativa di codesta Unione nazionale delle Camere di commercio secondo la quale anche gli emolumenti di cui al comma 2 del DM 13 marzo 2023 sono da considerarsi espressi al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti camerali.*

*Qualora la procedura di determinazione dei compensi, per la parte relativa ai soli oneri riflessi dia luogo ad un importo di spesa complessiva superiore al rispettivo valore massimo indicato nel decreto, si ritiene che le conseguenti risorse aggiuntive necessarie debbano*

*essere reperite – con relativa quantificazione - dalla Camera di commercio interessata mediante la riduzione – per il relativo importo - delle spese di funzionamento”.*

Il Ministero poi conclude che *“Tutto ciò si rappresenta ai fini di una omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni in parola, nelle more di eventuali ulteriori precisazioni da parte di questa Amministrazione o altresì del competente Ispettorato Generale del Ministero dell’economia e delle finanze.”*

Il Segretario Generale f.f. riferisce che Unioncamere Nazionale, con nota del 26 aprile 2023, relativamente alla possibilità di stabilire per il Vice Presidente vicario un compenso differenziato e maggiore rispetto a quello dei componenti di Giunta, suggerisce che alla nomina di tale figura si accompagni, anche con atto di Giunta, l’indicazione di uno o più compiti determinati rispetto ai quali il Presidente disponga apposita delega. Il suggerimento risulta fondato alla luce della Circolare M.E.F. n. 74006 del 1° ottobre 2012 (ripresa successivamente dalla nota M.I.S.E n. 1066 del 4 gennaio 2013), che evidenzia come la Legge 580/1993, pur prevedendo la figura del Vice Presidente, sottolinea comunque la provvisorietà dei compiti se svolti in mera sostituzione del Presidente, ossia senza attribuzione di delega permanente che autorizzi a differenziare l’emolumento rispetto a quello degli altri componenti la Giunta.

Il Segretario Generale f.f. prosegue la relazione, precisando che l’art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, prevede il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi, cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche - compresa la Camera di Commercio - a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto viene superato con il conferimento di tali incarichi o cariche a titolo gratuito.

Riferisce che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 18 dicembre 2020, ha precisato che la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori” contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l’uso del termine «lavoratori» e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

Da ultimo ricorda che, in attesa di eventuali indicazioni difformi da parte di ANAC, al momento è prevista la pubblicazione dei compensi come introdotti dal DM, secondo quanto disposto dall’art. 14, c. 1 bis, del d.lgs. n. 33/2013 dopo che, in precedenza, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 219/2016, era stata stabilita la gratuità dell’incarico. Ne consegue che il venir meno della gratuità per ciascun Consigliere camerale determinerà l’onere di pubblicazione sul sito camerale per:

- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;
- gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.

La Giunta è chiamata ad elaborare una proposta relativa all’entità dei compensi e delle indennità degli Organi, da sottoporre al Consiglio per la successiva deliberazione in merito alla spesa complessiva.

Relativamente alla copertura finanziaria degli oneri, in fase di assestamento al bilancio 2023 sono state appostate le relative somme.

Chiede la parola il Vice Presidente Vicario precisando che non sia opportuno, in tale fase, procedere con la previsione di un'indennità maggiorata a favore dello stesso considerato che tutti i componenti di Giunta partecipano all'attività ed ai lavori con lo stesso impegno e responsabilità senza differenza alcuna.

Procede quindi con la formulazione della proposta di determinazione dei compensi per come di seguito rappresentato:

|                               | Emolumento annuo | N° percettori | Onere totale |
|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Presidente                    | 55.000,00        | 1             | 55.000,00    |
| Componenti Giunta camerale    | 11.000,00        | 5             | 55.000,00    |
| Componenti Consiglio camerale | 1.250,00         | 22            | 27.500,00    |
|                               |                  |               | 137.500,00   |

La suddetta determinazione, nell'ambito dei limiti previsti dalla norma, prevede per tutti gli organi coinvolti, una indennità che permette di rispettare il limite complessivo delle risorse a disposizione, pari a € 137.500,00 annue, (comprensiva, pertanto, dell'aumento del 10% come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M.13.3.2023) oltre agli oneri riflessi, che andranno imputati tra i costi di funzionamento al momento dell'erogazione dei compensi e verranno ogni volta sottoposti alla verifica del limite di spesa fissato dall'articolo 1, commi 591-592 della legge di Bilancio 2020.

Tenuto conto che, secondo l'art. 3, comma 2, le indennità spettanti ai Consiglieri sono da commisurare all'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, l'indennità piena di € 1.250,00 spetterà in caso di partecipazione a tutte le sedute dell'anno solare, mentre verrà decurtata proporzionalmente in caso di partecipazione ad un numero inferiore rispetto a quelle convocate nell'anno.

Segue ampio dibattito. Tutti i componenti concordano sulla proposta formulata dal Vice Presidente Noce, ad eccezione del Consigliere Nisticò che, pur ritenendo legittima la determinazione dei compensi proposta, si dichiara contrario all'aumento del 10% ritenendo opportuno, coerentemente con quanto espresso in altre occasioni, proseguire, in questa fase, con una politica volta al contenimento delle spese di funzionamento anche nell'ottica di consolidare il risultato positivo del bilancio di esercizio 2023 approvato dal Consiglio in data odierna.

A conclusione del dibattito

## LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”*;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante *“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”* che istituisce la

“Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia”;

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante “*Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)*”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre u.s. di nomina della Giunta Camerale;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto “*Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese*” ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e la successiva determinazione del Presidente n. 1 del 09/01/2024;

UDITO quanto esposto dal Presidente e del Segretario Generale f.f.;

VISTO il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 13/03/2023 (GU 28/04/2023);

VISTA la tabella estratta dal sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy che per la Camera di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia riporta un saldo imprese iscritte al 31/12/2021 inferiore a 80.000;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3 del DM 13/03/23 e dell'allegata tabella 1 la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia rientra nella II Classe dimensionale economico-patrimoniale con un numero di imprese inferiore ad 80.000;

RILEVATO che il limite di spesa previsto per la predetta disposizione (art. 3, comma 1, lettera a) ammonta ad €. 125.000,00 elevabili ad €. 137.500,00 per effetto dell'art. 3, comma 3 del decreto;

VISTE le fasce di valori entro le quali è possibile determinare i compensi e le indennità spettanti agli organi;

RICHIAMATA la nota del MIMIT prot. 197414 del 14/06/2023;

VISTA la nota Unioncamere Nazionale del 26 aprile 2023;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, del 18 dicembre 2020;

A maggioranza di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano, con il parere contrario del consigliere Nisticò per le motivazioni in premessa;

## **DELIBERA**

a. di proporre al Consiglio camerale l'adozione di una deliberazione per la determinazione degli emolumenti e della spesa complessiva articolata come segue:

- compenso su base annua spettante al Presidente € 55.000,00;
- compenso su base annua spettante a ciascun membro della Giunta € 11.000,00 (pari al 20% del compenso del Presidente) per n. 5 membri;
- indennità spettante a ciascun Consigliere € 1.250,00 annui commisurata all'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio; per 22 consiglieri non componenti della Giunta;

b. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 137.500,00 esclusi oneri riflessi è rientrate nel limite di € 137.500,00 di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 1, lettera a) e comma 3 del decreto;

- c. di sospendere temporaneamente l'erogazione dei compensi ai componenti degli organi amministrativi che risultano pensionati pubblici o privati, fino all'acquisizione della definitiva interpretazione circa l'applicabilità dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012;
- d. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del prescritto parere ai sensi dell'art. 3 comma 6 del decreto.

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n. 69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott. Ciro Di Leva)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)